

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3223 e 3224-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE V**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 3-II

PARTE V

Dall'articolo 31 all'articolo 34

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 3223

– articolo 31	<i>Pag.</i>	5
– articolo 32	»	97
– articolo 33	»	130
– articolo 34	»	219

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)**

Art. 31.

31.1

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

31.2/b (v. testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché la loro formazione» inserire le seguenti parole: «e quella del personale a cui provvede l'organismo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, mediante corrispondente programma di reingegnerizzazione e innovazione tecnologica ed informatica dello stesso organismo, nei limiti della ulteriore dotazione finanziaria di 2 milioni di euro annui del fondo di cui all'articolo 29-bis dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992,».

31.2b (testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «destinato alla copertura», inserire le seguenti: «nei limiti di una ulteriore dotazione finanziaria di 2 milioni di euro annui del fondo di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, alla formazione del personale cui provvede l'organismo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31/12/92 n. 545, mediante corrispondente programma di reingegnerizzazione e innovazione tecnologica ed informatica dello stesso organismo nonchè alla copertura».

31.2

TOGNI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché la loro formazione» aggiungere le seguenti: «ed educazione ad un uso consapevole della rete e degli strumenti informatici, in particolare alle opportunità offerte dall'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto».

31.3

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le caratteristiche tecniche del personal computer non possono essere inferiori alle seguenti: memoria RAM di 512 MB DDR, dotati di processori di velocità di almeno 3 Mhz, a un hard disk di minimo 60 GB, dotati di tastiera, monitor, stampante e il cui costo non sia superiore a 960 euro IVA compresa».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

31.4

IOVENE, SODANO Tommaso, MARTONE, DE ZULUETA, MALABARBA, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Alla tabella C «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca», alla voce: «legge 338 del 2000 - disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» apportare le seguenti variazioni:

2005: + 110.000.

Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere il comma 2.

31.5

MORO, PIROVANO

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2005, all'istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un *personal computer* con la dotazione necessaria per il collegamento ad *Internet*, nel corso del 2005, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 1 e 2».

All'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

31.6

FALOMI, MARINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati gli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 95.000;
2006: - 95.000;
2007: - 95.000.

31.7

FALOMI, MARINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all'anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 95.000.

31.8

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, IOVENE

Respinto

All'articolo 31, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all'anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 95.000.

31.9

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, IOVENE

Respinto

All'articolo 31, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n.350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 95.000;
2006: - 95.000;
2007: - 95.000.

31.10

MONTINO BRUTTI Paolo, MONTALBANO, IOVENE

Respinto

All'articolo 31, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2005 nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che acquistano un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 75 euro. All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 20 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 5».

31.11

SCARABOSIO

Respinto

Al comma 4, la parola: «ottenuta» è sostituita dalle seguenti: «e di altre tipologie di incentivi all'acquisto, definite».

31.12

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,

n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP s.p.a.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

31.13

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP s.p.a.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

31.14

EUFEMI

Respinto

Al comma 5 sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

31.15

EUFEMI

Respinto

Al comma 5, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998, possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;

b) al comma 22 le parole «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

c) al comma 23 le parole «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

d) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».

31.16

SCARABOSIO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «Tali somme» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tali somme possono essere altresì utilizzate per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti di programmi di investimento, come definiti dal regolamento (CE) n. 70 del 12 gennaio 2001, finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è definita la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati, la percentuale di contribuzione nonché i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi».

31.17a

IL RELATORE

Accolto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea» con le seguenti: «con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina».

31.18

PEDRIZZI, BALBONI, CASTELLANI, DE PETRIS, GIRFATTI, LABELLARTE, MORO, PASQUINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 19 è abrogato;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

f) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

i) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

J) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

k) il comma 34 è sostituito dal seguente:

"34. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio";

l) il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese";

m) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

"35-*bis*. Ai confidi si applica l'articolo 2615-*bis* del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 8 agosto 1992)";

n) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. Dopo l'articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente: "2614-*bis*. - (*Libri sociali obbligatori*) - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni pagina e bollato in ogni foglio dell'ufficio del registro delle imprese o da un notaio»;

o) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

"42-bis. Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative";

p) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004"».

31.19

MORO

Respinto

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

c) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.";

d) al comma 22 le parole "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

e) al comma 23 le parole "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo, adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

g) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese, al fine di facilitarne la fruizione";

h) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione";

i) il comma 34 è sostituito dal seguente:

"34. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio";

j) il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese";

k) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

"35-*bis*. Ai confidi si applica l'articolo 2615-*bis* del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1992)";

l) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. Dopo l'articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente articolo: "2614-*bis*. - (*Libri sociali obbligatori*) - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio";

m) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004"».

31.20

CASTELLANI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo e conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10 le parole: "; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali", sono sostituite dalle seguenti: ". Essi non divengono consorziati o soci operatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai

sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.";

e) al comma 22 le parole "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, il decreto del ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione";

i) il comma 34 è sostituito dal seguente:

"34. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attra-

verso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio";

m) il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese";

n) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

"35-*bis*. Ai confidi si applica l'articolo 2615-*bis* del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 8 agosto 1992)";

o) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. Dopo l'articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente articolo: "2614-*bis*. - *Libri sociali obbligatori – Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:*

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera *a)* del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio";

p) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

"42-bis. Resta ferma l'applicazione ai confidi costituiti come società cooperative della legislazione fiscale prevista per le cooperative.";

q) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004"».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

31.21

PASQUINI, CADDEO, DE PETRIS, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 19 è abrogato;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale

preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.";

f) al comma 22 le parole "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) al comma 23 le parole "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, il decreto del ministro delle attività produttive di cui al comma 275 è emanato sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

i) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

j) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione";

k) il comma 34 è sostituito dal seguente:

"34. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli ele-

menti indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio";

l) il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese";

m) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

"35-*bis*. Ai confidi si applica l'articolo 2615-*bis* del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 8 agosto 1992)";

n) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

"42-*bis*. Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative"

o) il comma 43 è sostituito dal seguente:

"43. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2545-*undecies*, comma 2, del codice civile, le società cooperative che divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38, non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di scioglimento, nonché di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29;

p) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004"».

31.22

PASQUINI, CADDEO, DE PETRIS, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Accolto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

31.23a

IL RELATORE

Precluso

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «I commi 25, 26, 27», aggiungere le seguenti: «, 28».

31.24

MORO

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche: «dopo le parole: "I commi 25, 26, 27", aggiungere la seguente: "28".

31.25a

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regola la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998, possono anche costituire tali fondi;

b) ai commi 22 e 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono costituite dalle parole: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

c) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"».

31.26

SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo tecnologico delle piccole medie imprese, così come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, è istituito, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la concessione di contributi agli interessi nella misura massima del 50 per cento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. La contribuzione di cui al presente comma è elevata al 100 per cento per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale. Le Regioni possono partecipare a tale fondo per cofinanziare l'agevolazione degli investimenti localizzati nei propri territori.

5-ter. Il contributo agli interessi di cui al comma 1 viene concesso a fronte di finanziamenti di programmi di investimento, come definiti dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, le spese ammissibili, nonché le modalità di partecipazione regionale ai contributi stessi».

31.27

GRECO, NOCCO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6-ter. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le parole: "le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all'art. 43, commi uno e tre del presente decreto legislativo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Garanzia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis. - (Disposizioni in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti). - 1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa, sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

2. Al relativo onere pari a euro 500.000 a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A allegata alla presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».

31.28

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6-*ter*. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 le parole: "le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all'articolo 43, commi uno e tre del presente decreto legislativo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Garanzia"».

31.29

CANTONI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 28 è soppresso;
- b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

6-*ter*. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 le parole: "le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all'articolo 43,

commi uno e tre del presente decreto legislativo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Garanzia"».

31.30

CANTONI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti a fronte di costi per la realizzazione di progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo, in conformità alle definizioni di cui all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca (96/C 45/06), comunque ammessi agli interventi di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, possono beneficiare della garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento.

6-ter. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia sui finanziamenti di cui al precedente comma sono regolati con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

31.31

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di avviare le trasmissioni televisive numeriche, per l'anno 2005 è finanziata la digitalizzazione delle emittenti locali per l'importo di 100 milioni. Il finanziamento è destinato alle emittenti che condividano con altre emittenti i cosiddetti canali televisivi doppi che coprano lo stesso bacino già servito da altre frequenze o ogni canale che possa essere destinato al digitale e che condividano con altri operatori locali l'acquisto di apparecchiature necessarie per realizzare la rete di trasporto e degli impianti di diffusione. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis. - (Incremento aliquote tabacchi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo

1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,2 per cento».

31.32

FALOMI, MARINO

Respinto

Sopprimere commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voce: legge 338 del 2000 - Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari apportare le seguenti variazioni:

2005: + 110.000.

31.33

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere i commi 7 e 8.

31.34

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Sopprimere i commi 7 e 8.

31.35

PASSIGLI

Respinto

Sopprimere il comma 7 e conseguentemente utilizzare la sua copertura per incrementare lo stanziamento di 30 milioni di euro previsto per il comma 8 a 140 milioni di euro.

31.36

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al fine di avviare le trasmissioni televisive numeriche, per l'anno 2005 è finanziata la digitalizzazione delle emittenti locali per l'importo di 110 milioni. Il finanziamento è destinato alle emittenti che condividano con altre emittenti i cosiddetti canali televisivi doppi che coprano lo stesso bacino già servito da altre frequenze o ogni canale che possa essere destinato al digitale e che condividano con altri operatori locali l'acquisto di apparecchiature necessarie per realizzare la rete di trasporto e degli impianti di diffusione. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

31.37

ZANDA, CREMA, SCALERA, BATTISTI, BRUTTI PAOLO, FALOMI

Respinto*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2005, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2005. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 210 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni» inserire le seguenti: «, nonché misure

volte a sostenere la diffusione presso i giovani della lettura della stampa quotidiana e periodica».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni»

31.38

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l'anno 2005, l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (T-DVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi o network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull'accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in coproduzione tra i soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell'art. 36 ss. Codice Civile e dell'art. 1 ss. Legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

31.39

BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l'anno 2005, l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (TDVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi (network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull'accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in co-produzione tra i soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell'art. 36 ss. Codice Civile e dell'art. 1 ss. legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

31.40

ZANDA, CREMA, SCALERA, BATTISTI, BRUTTI PAOLO, FALOMI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2005, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici

per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2005. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni», inserire le seguenti: «, nonché misure volte a sostenere la diffusione presso i giovani della lettura della stampa quotidiana e periodica».

31.41

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l'anno 2005, l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (TDVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi (network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull'accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in co-produzione tra i soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell'art. 36 ss. Codice Civile e dell'art. 1 ss. legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

31.42

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l'anno 2005, l'importo di 100 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (T-DVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi o network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull'accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in coproduzione tra i soggetti esercenti l'attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell'art. 36 ss. codice civile e dell'art. 1 ss. Legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

Art. 43-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n° 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,2 per cento.

31.43

NOCCO, GENTILE, IZZO, PONZO, MORRA, GIULIANO, COSTA, DANZI, TATÒ,
BUCCIERO, CHIRILLI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «110 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro».

Conseguentemente inserire in Tabella A Ministero delle Comunicazioni Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) – art. 27, comma 10 e successive modificazioni e integrazioni: (4.1.2.5. – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 3121)

2005; 20.000;

2006 – ;

2007 – .

31.44

MORO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 35, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di potenziare le attività di controllo nelle operazioni doganali previste all'articolo 4, commi 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro delle finanze determina con decreto la percentuale minima ottimale di controlli dei container, che deve essere effettuata mediante apparecchiature scanner, nonché la percentuale minima di controllo effettivo del contenuto dei container che trasportano merci destinate ai mercati dei consumatori non sottoposti alle apparecchiature scanner. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata per l'anno 2005 una spesa pari a 20 milioni di euro».

31.45

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «91,5 milioni».

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 70,00» con le seguenti: «50,00»;

all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni, apportare la seguente variazione:

2005: + 18,5.

31.46

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dall'1 gennaio 2005 la riduzione del 50% di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 si applica mediante riduzione delle relative somme fatturate dai gestori dei servizi esclusi i prelievi fiscali i quali provvedono ad applicare alle imprese radiotelevisive, ammesse ai benefici il primo anno, la riduzione a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità e le procedure. È abrogato il comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.»

31.47

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri e riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utiliz-

zata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007";

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero)

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge e 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma I e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, comma 1, lettera d), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».

Art. 43-ter.

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese del comparto pubblicitario televisivo pari al 5% del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia emana apposito decreto attuativo.

Art. 43-quater.

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese operanti nel settore della esportazione di materiale di armamento, iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, pari al 4% del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia emana apposito decreto attuativo.

Art. 43-quinquies.

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5% del fatturato calcolato su base annua, derivante dall'acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia emana apposito decreto attuativo.

31.48

ZANDA, CREMA, SCALERA, BATTISTI, BRUTTI PAOLO, FALOMI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»;

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa

dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni», inserire le seguenti. «, nonché misure volte a sostenere l'editoria».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all'alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20%, del 30% e del 20%».

31.49

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007";

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le parole «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti "con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

31.50

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri e riconosciuti un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007";

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa al collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale"».

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-bis.

(Superalcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

31.51

TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«8-bis. L'intervento di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

31.52

ZANDA, CREMA, SCALERA, BATTISTI, BRUTTI Paolo, FALOMI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007, con le modalità di cui alla medesima legge. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "e lo sviluppo delle comunicazioni", inserire le seguenti: ", nonché misure volte a sostenere l'editoria"»

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

31.53

MORO, PEDRAZZINI

Accantonato

Dopo il comma 8 aggiungere il comma:

«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista valere dei contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10%, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della Legge 15-03-1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate - capp. 3890)

2005: - 500 migliaia di euro;
2006: - 500 migliaia di euro;
2007: - 500 migliaia di euro.

31.54

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis: All'articolo 4, comma 190 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, dopo le parole: "31 gennaio" sopprimere: "2004" ed aggiungere le seguenti parole: "di ogni anno"».

31.55

ZANDA, CREMA, SCALERA, BATTISTI, BRUTTI Paolo, FALOMI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogato al 31 dicembre 2005. Al fine di riconoscere l'agevolazione di cui al presente comma agli investimenti effettuati

nell'anno 2004, per i quali sia stata inoltrata richiesta di ammissione, nonché agli investimenti relativi all'anno 2005, è autorizzato lo stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2005.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni» inserire le seguenti: «, nonché misure volte a sostenere l'editoria».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

31.56

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

31.57

MONTINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sono corrisposte annualmente Lire 20 per copia stampata» sono sostituite dalle seguenti: «sono corrisposte annualmente euro 0,20 per copia stampata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Superalcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

31.58

BETTA, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione e delle tecnologie, è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

8-ter. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 8-bis, i progetti sono valutati da comitati tecnico-scientifici, istituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati sono integrati da un rappresentante del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, designato d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

31.59

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione prevista dall'articolo 27 comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

8-ter. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 8-bis, i progetti sono valutati da un comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

31.60

CANTONI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Il Fondo Rotativo di Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 11 maggio 2001, n. 1034240 anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle Attività Produttive».

31.61 (v. testo 2)

NOCCO, GENTILE, IZZO, PONZO, MORRA, GIULIANO, COSTA, TATÒ, BUCCIERO, CHIRILLI, DANZI, TAROLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle Comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - ;
2006: - .

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2005: - ;
2006: - 25.000;
2006: - 25.000.

31.61 (testo 2)

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Tatò, Bucciero, Chirilli, Danzi, Tarolli, Curto

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2005: - ;
2006: - 25.000;
2006: - 25.000.

31.62 (v. testo 2)

TAROLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente

Tabella A Ministero delle Comunicazioni

2005: - 25.000.
2006: - ;
2007: - .

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: - ;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

31.62 (testo 2)

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente

Tabella A Ministero delle Comunicazioni

2005: - 25.000.
2006: - ;
2007: - .

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: - ;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

31.63

NOCCO, GENTILE, IZZO, PONZO, MORRA, GIULIANO, COSTA, DANZI, TATÒ, BUCCIERO, CHIRILLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 35 milioni di euro limitatamente al 2005, di 70 milioni di euro limitatamente al 2006, e di 105 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2007.».

Conseguentemente: all'art. 37, comma 1, nella Tabella A, Rubrica Ministero degli Affari Esteri

2005 - 35.000;
2006 - 70.000;
2007 - 100.000.

31.64

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciario, Chirilli

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 35 milioni di euro limitatamente al 2005, di 70 milioni di euro limitatamente al 2006, e di 105 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2007.».

Conseguentemente:

alla Tabella C

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo)

2005 - 35.000;

2006 - 70.000;

2007 - 105.000.

31.65 (v. testo 2)

CURTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005.».

Conseguentemente

Tabella A Ministero delle Comunicazioni

2005: - 25.000.

2006: - ;

2007: - .

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: - ;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

31.65 (testo 2)

CURTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente

Tabella A Ministero delle Comunicazioni

2005: - 25.000.
2006: - ;
2007: - .

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: - ;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

31.66

TESSITORE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. All'art. 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti «forfettizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

31.67

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 13.000;

2007: - 13.000.

31.68

MORO, PEDRAZZINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

31.69

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. All'articolo 13, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, primo periodo, sopprimere le parole: "per gli eredi" e sostituirle con le seguenti: "per il coniuge e per i figli conviventi"».

31.70

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. All'articolo 13, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il comma 1 come segue: "In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti"».

31.71

MORO, PEDRAZZINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. All'articolo 1, primo periodo, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo periodo come segue: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto".

2. All'articolo 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.

3. L'articolo 10, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso

dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

4. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo, all'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti" sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva"».

31.72

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. All'articolo 11, dopo il comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunto il seguente:

1-bis. Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 07 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

31.73

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. All'articolo 4, comma 190 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, dopo le parole "emittenti radiofoniche" sono inserite le seguenti: "comunque non inferiore a un milione di euro annui"».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo art. 70, comma. Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. -Agenzia delle entrate - capp. 3890)

2005: - 500;

2006: - 500;

2007: - 500.

31.74

MORO, PEDRAZZINI, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - 1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2005-2007 il Ministero delle comunicazioni stanZIA un contributo annuo pari a 6 milioni di euro. La concessionaria del servizio pubblico è esclusa da tale agevolazione.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2005, compresi tutti i capoluoghi di provincia.

3. L'agevolazione viene erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti dalle emittenti nell'esercizio precedente per l'acquisto o il noleggio, nonché per la manutenzione degli apparati e delle postazioni atte alla ricezione e la trasmissione in digitale.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture in originale.

5. Alle emittenti radiofoniche nazionali di cui alla legge 650/96, articolo 1, comma 17, si applica l'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni. Per i canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, la riduzione applicabile è aumentata all'80 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

31.75

MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il "digital-divide" è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

31.76

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi. I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

31.77

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell'ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l'aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l'efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

31.78

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, FALOMI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell'ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l'aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l'efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

31.79

MORO, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamenti della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere dei contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15-03-1997, n. 59: art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate - capp. 3890).

2005: - 500.000;
2006: - 500.000;
2007: - 500.000.

31.80

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le moda-

lità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento».

31.81

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento».

31.82

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento».

31.83

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "almeno nove numeri l'anno da esse edite", aggiungere le parole: "anche su supporto informatico,"».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.

31.84

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "almeno nove numeri l'anno da esse edite", aggiungere le parole: "anche su supporto informatico,"».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.

31.85

CANTONI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 sono prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 3 per cento».

31.86

MONTINO, IOVENE, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 alla fine aggiungere: "di cui almeno il 10 per cento per quelli editi da cooperative o da associazioni *no profit* o da società controllate da cooperative o da fondazioni o da associazioni *no profit*". Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, inserire alla fine: "g) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) b) e c) del presente comma sia effettuata utilizzando almeno un giornale edito da cooperative o da associazioni *no profit* o da società controllate da cooperative o da fondazioni o da associazioni *no profit*".».

31.0.1

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Consiglio europeo della ricerca di base)

1. Per l'anno 2005 sono stanziati 10'0 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente all'articolo 37 tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

31.0.2

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

31.0.3

ZANDA, SOLIANI

Respinto

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all'istituzione di borse di studio e borse di ricerca)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250 mila euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti

di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca".

2. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;"

3. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), e all'articolo 100, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 4, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con propria decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

5. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 4, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata nella misura del 15 per cento».

31.0.4

COVIELLO, SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE

Respinto

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione)

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di Programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

31.0.5

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, COVIELLO, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione di aree di ricerca nazionale nei settori di eccellenza)

1. Con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le "Aree di ricerca nazionale nei settori di eccellenza", di seguito "aree", nonché le modalità e i criteri per l'accesso ai finanziamenti sul fondo di cui al comma 2.

2. Al fine di concorrere al finanziamento dei programmi di ricerca nelle aree, è istituito presso il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, il "Fondo per le aree di ricerca nazionale nei settori di eccellenza", con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli 2005, 2006 e 2007, destinato ad integrare gli strumenti di finanziamento della ricerca riconosciuti sulla base della legislazione vigente.

3. I programmi di ricerca ammessi ai finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2 sono individuati annualmente, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, da adottarsi entro il 31 marzo, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, secondo la seguente ripartizione per funzioni-obiettivo:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

4. In via di prima di applicazione, per l'anno 2005, i programmi di ricerca ammessi ai finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2 sono individuati dal decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcolico etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20%, del 30% e del 20%».

31.0.6

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica anche mediante la semplificazione dell'azione amministrativa nei rapporti tra le diverse Amministrazioni pubbliche e tra queste ed altri soggetti pubblici o privati fruitori delle informazioni gestite dall'Indice Nazionale delle Anagrafi - Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (INA-SAIA), le modalità di comunicazione alle altre pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti pubblici o privati dei dati anagrafici e delle relative variazioni forniti dai Comuni e validati dal Ministero dell'interno attraverso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici e il circuito INA-SAIA, sono regolamentate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e le pubbliche Amministrazioni o gli altri soggetti interessati.

2. Al fine di finanziare i relativi oneri, le convenzioni determinano la misura del contributo che le Amministrazioni pubbliche o i soggetti pubblici o privati interessati, devono riconoscere all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, per la ripartizione tra tutti i Comuni fornitori dei dati».

31.0.7

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.**

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica anche mediante la semplificazione dell'azione amministrativa nei rapporti tra le diverse Amministrazioni pubbliche e tra queste ed altri soggetti pubblici o privati fruitori delle informazioni gestite dall'Indice Nazionale delle Anagrafi - Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (INA-SAIA), le modalità di comunicazione alle altre pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti pubblici o privati dei dati anagrafici e delle relative variazioni forniti dai Comuni e validati dal Ministero dell'interno attraverso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici e il circuito INA-

SAIA, sono regolamentate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e le pubbliche Amministrazioni o gli altri soggetti interessati.

2. Al fine di finanziare i relativi oneri, le convenzioni determinano la misura del contributo che le Amministrazioni pubbliche o i soggetti pubblici o privati interessati, devono riconoscere all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, per la ripartizione tra tutti i Comuni fornitori dei dati».

31.0.8

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della

legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 500;
2006: - 250;
2007: - 100.

31.0.9

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente *apportare la seguente variazione:*

2005: - 80.000;

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2:
Agenzia delle entrate:

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

31.0.10

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d'identità elettronica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio della carta d'identità, in quanto documento di riconoscimento, ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio ai fini della tutela e della sicurezza.

2. In conformità anche agli impegni assunti nelle sedi internazionali, dalla data indicata al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, prevista dall'articolo 2 legge 16 giugno 1998, n. 191, e successive modificazioni.

3. I comuni, che non vi abbiano ancora provveduto, assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2006, i seguenti adempimenti preliminari:

a) il collegamento al backbone INA presso il CNSD;

b) l'attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all'INA attraverso il backbone;

c) il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

4. Constatata l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell'interno ne dà notizia al Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi del comma precedente, provvede alla fornitura ai comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio della carta d'identità elettronica».

31.0.11

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d'identità elettronica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio della carta d'identità, in quanto documento di riconoscimento, ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio ai fini della tutela e della sicurezza.

2. In conformità anche agli impegni assunti nelle sedi internazionali, dalla data indicata al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, prevista dall'articolo 2 legge 16 giugno 1998, n. 191, e successive modificazioni.

3. I comuni, che non vi abbiano ancora provveduto, assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2006, i seguenti adempimenti preliminari:

a) il collegamento al backbone INA presso il CNSD;

b) l'attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all'INA attraverso il backbone;

c) il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

4. Constatata l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell'interno ne dà notizia al Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi del comma precedente, provvede alla fornitura ai comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio della carta d'identità elettronica».

31.0.12

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d'identità elettronica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il rilascio della carta d'identità ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio.

2. Dalla medesima data la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, prevista dall'articolo 2 legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. I Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2005, i seguenti adempimenti preliminari:

- a) collegamento all'INA presso il CNSD;
- b) attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all'INA;
- c) piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

4. Constatata l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell'interno ne dà notizia al Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'articolo precedente, provvede alla fornitura e alla relativa manutenzione ai Comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio delle carte d'identità elettroniche.

5. Il Ministero dell'interno, d'intesa con l'ANCI, definirà le modalità secondo cui saranno realizzate le attività di supporto e assistenza ai comuni per le operazioni di rilascio della CIE, di cui al comma 7 del precedente articolo.

6. I comuni potranno attivare, previa stipula di accordi, le necessarie collaborazioni finalizzate all'ampliamento del sistema dei servizi erogabili tramite CIE e alla diffusione dei punti di accesso agli stessi, coinvolgendo altri soggetti sia pubblici che privati, e identificando possibili forme alternative di finanziamento. Le modalità secondo cui potranno essere stipulati tali accordi saranno definite con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».

31.0.13

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d'identità elettronica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il rilascio della carta d'identità ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio.

2. Dalla medesima data la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, prevista dall'art. 2 legge 16.6.1998, n. 191.

3. I Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2005, i seguenti adempimenti preliminari:

- a) collegamento all'INA presso il CNSD;
- b) attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all'INA;
- c) piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'Interno.

4. Constatata l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell'Interno ne dà notizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che, ai sensi dell'art. precedente, provvede alla fornitura e alla relativa manutenzione ai Comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio delle carte d'identità elettroniche.

5. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, definirà le modalità secondo cui saranno realizzate le attività di supporto e assistenza ai comuni per le operazioni di rilascio della CIE, di cui al comma 7 del precedente articolo.

6. I comuni potranno attivare, previa stipula di accordi, le necessarie collaborazioni finalizzate all'ampliamento del sistema dei servizi erogabili tramite CIE e alla diffusione dei punti di accesso agli stessi, coinvolgendo altri soggetti sia pubblici che privati, e identificando possibili forme alternative di finanziamento. Le modalità secondo cui potranno essere stipulati tali accordi saranno definite con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».

31.0.14

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)*

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell'Erario, nonché supporti elettronici destinati all'erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che. In esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate - limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al

loro rilascio - all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.15 (v. testo 2)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell'Erario, nonché supporti elettronici destinati all'erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti moduli costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle

Amministrazioni statali per la successiva commissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate - limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio - all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente dopo l'articolo 31-bis, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Carta d'identità elettronica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio della carta d'identità ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio.

2. Dalla medesima data la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, prevista dall'art. 2 legge 16.6.1998, n. 191.

3. I Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2005, i seguenti adempimenti preliminari:

- a) collegamento all'INA presso il CNSD;
- b) attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all'INA;
- c) piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'Interno.

4. Constatata l'effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell'Interno ne dà notizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che, ai sensi del precedente articolo 31-*bis*, provvede alla fornitura e alla relativa manutenzione ai Comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio delle carte d'identità elettroniche.

5. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, definirà le modalità secondo cui saranno realizzate le attività di supporto e assistenza ai comuni per le operazioni di rilascio della CIE, di cui al comma 7 del precedente articolo 31-*bis*.

6. I comuni potranno attivare, previa stipula di accordi, le necessarie collaborazioni finalizzate all'ampliamento del sistema dei servizi erogabili tramite CIE e alla diffusione dei punti di accesso agli stessi, coinvolgendo altri soggetti sia pubblici che privati, e identificando possibili forme alternative di finanziamento. Le modalità secondo cui potranno essere stipulati tali accordi saranno definite con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».

31.0.15 (testo 2)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell'Erario, nonché supporti elettronici destinati all'erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate - limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio - all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)*

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell'Erario, nonché supporti elettronici destinati all'erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate - limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al

loro rilascio - all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.17

DATO, GIARETTA, SOLIANI, COVIELLO, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente.

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca)

1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per ciascun dipendente addetto alla ricerca assunto con contratto a tempo indeterminato entro tre anni dalla data di costituzione della società, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assunzione, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione sul fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le relative quote di contribuzione sono poste a carico della fiscalità generale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

31.0.18

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del software libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del software. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del software. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software presentati per i finanziamenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali

(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891),
apportare le seguenti variazioni:

2005: – 80.000;
2006: – 80.000;
2007: – 80.000.

31.0.19

DATO, GIARETTA, COVIELLO, SOLIANI, D'ANDREA, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale
nel settore privato)*

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'art. 42 dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006.

31.0.20

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione del Programma «lotta al digital divide internazionale»)

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al *digital divide* internazionale) le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
- f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
- g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
- h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono

in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.»

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000.

31.0.21

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

31.0.22

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi alla realizzazione di reti integrate di piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti ad un distretto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti integrate nei distretti locali con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Ai progetti di sviluppo di reti integrate di cui al comma 1, presentati da imprese o consorzi di imprese, è riconosciuto, in ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici economici attesi dalla filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della riduzione dei costi e del migliore accesso ai mercati;

d) la valutazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati e l'apporto dei singoli partecipanti.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri

di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

31.0.23

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e di privati dislocati in aree caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Ai progetti di sviluppo delle reti di telecomunicazione di cui al comma 1, presentati dagli enti locali e da privati, è riconosciuto, in ragione della estensione del territorio e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici sociali ed economici attesi dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali;

b) l'impegno dei soggetti partecipanti al progetto ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

d) l'accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti;

4. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti è effettuata con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi «

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

31.0.24

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale e autorizzata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa annua di 550 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro alle regioni, che provvedono con proprie leggi alla gestione dei finanziamenti di concerto con gli enti locali, per l'indicizzazione e lo sviluppo dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, e 250 milioni di euro da destinare al rinnovo dei mezzi di trasporto anche utilizzando procedure di finanziamento innovative.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, provvede, con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

31.0.25

BRUTTI PAOLO, CHIUSOLI, MONTINO, MACONI, MONTALBANO, BARATELLA, VISERTA COSTANTINI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per lo sviluppo e l'utilizzo dei veicoli a metano nelle aree metropolitane)

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per autotrazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato erogare finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi per l'acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

31.0.26

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi per l'utilizzo del metano per autotrazione)

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà è elevato a 800 euro esclusivamente per gli impianti di alimentazione a metano».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali

(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

31.0.27

FORCIERI, LONGHI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento, di cui al comma 4, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.A (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, pari al 7 per cento della tassa sui superalcolici».

31.0.28

FORCIERI, LONGHI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, nella tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 40.000.

31.0.29

FORCIERI, LONGHI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, nella tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 35.000.

31.0.30

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi per lo sviluppo della rete di gas metano)

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente, provvede,

con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stanziare una quota parte dei proventi derivanti dall'aliquota d'accisa sulle benzine e sul diesel da autotrazione, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano da autotrazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, a stabilire le modalità e i criteri per l'attuazione del «Piano di sviluppo della rete distributiva di impianti di gas naturale, ai quali le imprese di distribuzione devono attenersi.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.

31.0.31

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986. dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;"».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro».

31.0.32

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per l'installazione di impianti per il risparmio energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

31.0.33

BRUTTI PAOLO, CADDEO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana)

1. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, sono stanziati nuove risorse, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

31.0.34

LONGHI

Respinto

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano».

Conseguentemente, alla tabella A, nella rubrica Ministero degli esteri ridurre del seguente importo:

2005: - 3.200.

31.0.35

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

31.0.36

VITALI, PASQUINI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

31.0.37

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono concessi, in favore di ENAC, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 59,8 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

Art. 32.**32.1**

D'AMICO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

32.2

D'AMICO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32. - 1. La società per azioni denominata "Sviluppo Italia", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché le Società da questa partecipate, possono acquisire quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi con il fine di promuovere attività produttive, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse.

2. La partecipazione diretta e indiretta di Sviluppo Italia a ciascun fondo non può superare il cinquanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali essa investe.

3. Il fondo o i fondi di cui al comma 1 sono scelti in esito a una procedura pubblica di selezione su base europea, disciplinata con regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 ottobre 2005, al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sull'attività svolta ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni».

32.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da far crescere i livelli occupazionali in loco, attraverso l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.».

Conseguentemente:

«1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5".

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

32.4

D'AMICO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le imprese di cui al comma 1 sono selezionate una volta l'anno sulla base di una procedura competitiva disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze».

32.5

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'agevolazione dell'attrazione degli investimenti nelle aree sottosviluppate sarà anche nella direzione di un sostegno alle imprese caratterizzate da prevalente partecipazione femminile, nel quadro di un rifinanziamento e rilancio degli strumenti previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215».

32.6

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, il cui cumulo non può comunque superare i venticinque limiti massimi di intensità di aiuto,».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo della lettera c).

32.7

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché b) un contributo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i

provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

32.8

CICCANTI, TAROLLI

Accantonato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

32.9

TAROLLI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

32.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

«1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nel commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5".

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

32.11

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente,

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: «del Fondo» aggiungere le seguenti: «per le aree sottoutilizzate»;

all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005»; sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

32.12

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il 30 per cento del fondo di cui al comma precedente va utilizzato, con la procedura di cui all'articolo 61 comma 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 a favore degli enti territoriali per programmare interventi strutturali tesi a creare iniziative e processi innovativi nell'edilizia pubblica e privata ai fini di un risparmio energetico non inferiore al 50 per cento dei consumi medi degli investimenti strutturali comparativi».

32.13

MORO, MONTI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2005 le erogazioni alle imprese per nuovi contributi relativi all'articolo 1, comma 2, della legge n. 415 del 1992, convertito con modificazioni, dalla legge 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 1° marzo 1986, n. 64 e della legge 17 febbraio 1982, n. 46 sono da intendersi a fondo perduto nella misura del 20 per cento del capitale erogato. Per il restante 80 per cento del capitale finanziato, visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il decreto ministeriale 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa depositi e prestiti, si stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti».

32.14

TESSITORE, MORANDO, TAROLLI, LAURO, IZZO, MARINI, MARINO

Accolto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi

filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo».

32.200 (già 37.0.15)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il Cipe, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli Studi storici e dall'Istituto italiano per gli Studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, i predetti Istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno, per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo».

32.15

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPE può stabilire che una percentuale delle risorse di cui al comma 1 sia destinata al finanziamento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplinando altresì le modalità di collegamento tra i due fondi».

32.16

CANTONI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico del sistema produttivo e di elevarne la competitività, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del presente provvedimento, la concessione di incentivi disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazione, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è regolata secondo i seguenti principi:

a) l'intervento agevolativo è articolato in una forma che prevede il graduale passaggio dal contributo in conto capitale ad altre forme di incentivazione, ivi compreso il finanziamento agevolato;

b) la copertura finanziaria dell'investimento oggetto dell'agevolazione, oltre al contributo in conto capitale, è costituita da un finanziamento bancario ordinario e da un finanziamento agevolato;

c) il finanziamento bancario è concesso a condizioni liberamente concordate tra le parti;

d) il finanziamento agevolato è concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa a valere sulle risorse del risparmio postale.

5-ter. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui alla lettera d) del comma 6 e quelli relativi alla concessione della quota di contributo in c/capitale, sono affidati ai soggetti convenzionati con il Ministero delle attività produttive per gli incentivi di cui al comma 6 fino alla naturale scadenza delle convenzioni in essere, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo alle stesse convenzioni.

5-quater. Gli adempimenti di cui al comma 6, lettera d) e quelli relativi alla concessione della quota di contributo in c/capitale, successivamente alla scadenza delle convenzioni in essere con il Ministero delle attività produttive, sono affidati ai soggetti prescelti, sulla base delle condi-

zioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

32.17

COVIELLO, SOLIANI, D'ANDREA, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5-ter. Il Fondo è gestito da sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5-quater. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «515 milioni».

32.18

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione.

5-ter. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:

a) di una somma percentuale pari all'importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.

5-quater. Nei 30 giorni successivi all'adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari al 4 per cento».

32.19

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. 1) Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione.

2) La definizione di cui al comma 1 si perfeziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:

a) di una somma percentuale pari all'importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.

3) Nei 30 giorni successivi all'adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento».

32.20

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO, MARINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziare per l'anno 2004 dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, appro-

vato con deliterazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

32.21

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della società Rete autostrade mediterranee SpA (RAM), per la gestione dei contributi di cui all'articolo 3, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

32.22

RIGONI, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il termine del 30 settembre 2003 ivi indicato è prorogato al 30 settembre 2004. Conseguentemente, il termine entro il quale gli interessati possono presentare l'apposita domanda a Sviluppo Italia Spa è stabilito al 30 marzo 2005 Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria, nella misura di almeno il 50 per cento, il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2004. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

32.23

SEMERARO

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nel triennio 2005-2007, a favore delle imprese agricole che operano nei territori dell'obiettivo 1 e che realizzano attività di ricerca di prodotti innovativi nel settore alimentare è riconosciuto, con riferimento all'esercizio in cui tali attività sono realizzate, un credito di imposta nella misura massima di 25.000 euro per ciascuna impresa. Il beneficio è concesso nel limite di spesa complessiva pari a 50 milioni per ciascun anno del triennio 2005-2007. Le modalità ed i criteri per il riconoscimento del beneficio nonché per la verifica relativa alla fruizione del medesimo, in relazione alle risorse disponibili, sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti «pari a 550 milioni di euro».

32.24

STANISCI, MARITATI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Con i limiti di cui al comma 5, è costituito in favore del Sistema imprese del settore Tessile Abbigliamento Calzature (T.A.C.) della Regione Puglia un Fondo per la patrimonializzazione aziendale, la promozione del marchio, il sostegno a progetti di *Franchising*, l'incentivo alla ricerca e allo sviluppo, l'innovazione di prodotto e per l'estensione alle imprese pugliesi del settore T.A.C., ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita attraverso uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le parole: «A decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «590 milioni di euro».

32.25

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Con i limiti di cui al comma 5, è costituito in favore delle imprese del polo elettronico delle Province di L'Aquila e Chieti un Fondo per la patrimonializzazione aziendale, gli incentivi alla ricerca e allo sviluppo, l'innovazione di prodotto e per l'estensione alle suddette imprese, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto legge I aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita attraverso uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le parole: «A decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «525 milioni di euro».

32.26

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 6 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze».

32.27

DATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Contratto di Programma stipulato tra Fiat Powertrain e le Giunte Regionali del Molise e della Campania in favore dei siti industriali di Termoli, Pomigliano d'Arco e Pratola Serra, è riconosciuto un finanziamento pari a 250 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

32.0.1

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole "alla data del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,";

c) all'articolo 17, comma 1, le parole "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente: "alla";

d) all'articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE".

2. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

32.0.2

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incentivi per le cooperative sociali e le imprese sociali)

1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo è finanziato, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato anche con contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

32.0.3

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole "composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole "alla data del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,";

c) all'articolo 17, comma 1, le parole "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente: "alla";

d) all'articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE».

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

32.0.4

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,

n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni di euro per il 2005, 30 milioni di euro per il 2006, e 70 milioni di euro per il 2007».

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge.

32.0.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, MORANDO, RIPAMONTI, PIZZINATO, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavo-

ratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2005.

11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di - 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società

cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

32.0.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Nuova disciplina dei crediti d'imposta
sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno)*

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con con-

tratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2005.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di uir all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per

il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

32.0.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

32.0.8

MORO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo rotativo nazionale
per gli interventi nel capitale di rischio)*

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante il definanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per una somma pari a 10 milioni di euro, nonché, per i restanti 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse trasferite a Sviluppo Italia SpA nell'anno 2003 ai sensi dell'articolo 83 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il 20 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei crediti di imposta di cui agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è destinato annualmente al finanziamento del Fondo di cui al comma 1. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ammontare delle citate revoche, relative all'anno precedente, ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate fino alla concorrenza della quota spettante ai sensi del presente comma.

4. Le risorse riservate alle aree sottoutilizzate del Centro Nord ai sensi dell'articolo 61, commi 9 e 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono conferite al Fondo di cui al comma 1 e destinate esclusivamente al finanziamento di interventi nel capitale di rischio delle imprese operanti nelle medesime aree. A tal fine, il Ministero delle attività produttive provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ammontare delle

citare risorse relative all'anno precedente ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate».

32.0.9

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo rotativo nazionale
per gli interventi nel capitale di rischio)*

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante il definanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per una somma pari a 10 milioni di euro, nonché, per i restanti 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse trasferite a Sviluppo Italia SpA nell'anno 2003 ai sensi dell'articolo 83 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il 20 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei crediti di imposta di cui agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è destinato annualmente al finanziamento del Fondo di cui al comma 1. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ammontare delle citate revoche, relative all'anno precedente, ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate fino alla concorrenza della quota spettante ai sensi del presente comma.

4. Le risorse riservate alle aree sottoutilizzate del Centro Nord ai sensi dell'articolo 61, commi 9 e 10, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono conferite al Fondo di cui al comma 1 e destinate esclusivamente al finanziamento di interventi nel capitale di rischio delle imprese operanti nelle medesime aree. A tal fine, il Ministero delle attività produttive provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ammontare delle citate risorse relative all'anno precedente ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate».

32.0.200 (già 31.0.38)

TAROLLI, LAURO

Accantonato

Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

«Art. 32-bis.

1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

«Art. 32-ter.

1. È istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con la dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2005, per il finanziamento degli interventi consentiti dagli «Orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° ottobre 2004.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale di Sviluppo Italia SpA quale struttura tecnica di supporto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000.

«Art. 32-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole "alla data del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,";

c) all'articolo 17, comma 1, le parole: "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente: "alla";

d) all'articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

‘4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE’.

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella misura massima di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

«Art. 32-quinquies.

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 20 milioni di euro al 2005.

L'erogazione del suddetto finanziamento, limitatamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2004, verrà effettuata entro il 28 febbraio 2005, nella misura dell'80 per cento delle quote erogate l'anno precedente, all'80 per cento delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie dell'anno precedente».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

32.0.10

EUFEMI, CURTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 fermo restando quanto previsto nel successivo comma 6.

2. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli sono riservate all'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), il quale vi provvede direttamente ovvero attraverso soggetti appositamente costituiti e, comunque, individuati dallo stesso ente con procedura ad evidenza pubblica.

3. L'U.N.T.R.E., sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con proprio provvedimento sottoposto all'approvazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, esercita e gestisce altresì, direttamente o affidandone la gestione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica comunitaria, il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati tutti i dati relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini della emissione della ricevuta di scommessa per le scommesse a totalizzatore e ai fini della registrazione delle scommesse a libro.

4. Restano ferme le funzioni di vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali sull'U.N.I.R.E., nonché le funzioni degli altri organi competenti in materia di vigilanza, indirizzo e controllo sui giochi e sulle scommesse, comprese quelle del Ministero dell'economia e delle finanze in materia tributaria.

5. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, l'U.N.I.R.E. continua ad utilizzare i servizi del totalizzatore nazionale gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma monopoli di Stato.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'U.N.I.R.E., con proprio provvedimento, sottoposto all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, determina le tipologie e la disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché le modalità di risoluzione delle relative controversie, da comporre eventualmente anche attraverso l'istituzione di una apposita camera arbitrale. Fino all'emanazione del suddetto provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è stabiliti l'ammontare delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scom-

messe sulle corse dei cavalli. Le quote di prelievo relative alle scommesse sulle corse dei cavalli sono di competenza dell'U.N.I.R.E. che le utilizza, al netto delle imposte, delle spese e dei costi di gestione, per il perseguimento e l'espletamento delle finalità e dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449.

8. L'U.N.I.R.E. rilascia le nuove concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli con procedura ad evidenza pubblica, da espletare nel rispetto della normativa comunitaria, fissandone preventivamente, con proprio provvedimento, sottoposto all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, i criteri quantitativi e qualitativi, soggettivi ed oggettivi per il rilascio.

9. L'U.N.I.R.E., con propri provvedimenti, sottoposti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa altresì i criteri per la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, anche con riferimento a quelle già rilasciate, che sono quindi integrate con quanto previsto da detti provvedimenti che a tal fine sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10. L'U.N.I.R.E. provvede direttamente, ovvero attraverso soggetti appositamente costituiti e, comunque, individuati dallo stesso ente mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, alla canalizzazione ed all'incasso delle somme relative alle quote di prelievo, ivi compresi i minimi garantiti, per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, nonché agli altri proventi alla stessa spettanti in ordine ai concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, anche con riferimento alle somme dovute precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle somme relative all'imposta unica, al cui incasso e recupero continua a provvedervi l'amministrazione finanziaria. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma l'U.N.I.R.E. è autorizzato ad avvalersi delle discipline di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

11. Nei locali di esercizio delle concessioni per la raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) possono essere svolti ed accettati anche altri giochi e scommesse disciplinati dall'ordinamento, quali il gioco del lotto, i concorsi pronostici e le scommesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti e secondo le modalità e i termini previsti per ciascuno.

12. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'U.N.I.R.E., che ne esercita la gestione secondo le indicazioni del Ministro per le politiche agricole e forestali.

13. Il numero 1, lettera *b*), del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è sostituito dal seguente:

"1) per ogni tipo di scommessa relativa alle corse dei cavalli 10 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa".

I benefici derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono destinati all'U.N.I.R.E. per il perseguimento e l'espletamento delle finalità e dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449.

14. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede all'eventuale adeguamento delle norme attuative funzionali all'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui ai precedenti commi».

32.0.11

MONTI, MORO, PERUZZOTTI

Accantonato

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione delle legge n. 181 del 1989 al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate)

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul BURL in data 31 maggio 2004.

2. Il programma di deindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dimesse.

3. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle mede-

sime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576), *apportare le seguenti modificazioni:*

2005: - 30.000;
2006: - 50.000;
2007: - 70.000.

32.0.12

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1998, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61)

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione Civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato d'emergenza, l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.";

d) all'articolo 14, al comma 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni", sono sostituite dalle seguenti parole: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

2) le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle parole: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* punto 1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelle di cui alle predette lettere *a)* e *d)* punto 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'nterno sono apportate le seguenti variazioni:

2005 - 18.000.

32.0.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Onere (migliaia di euro)

2005: + 500.000;

2006: + 500.000;

2007: + 500.000.

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2005.

32.0.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione anno».

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2005.

32.0.15

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, nonché le spese per il personale dipendente limitatamente ai nuovi assunti negli anni 2005, 2006 e 2007";

2) è aggiunta la seguente lettera;

"a-bis) sono ammessi in deduzione i costi relativi agli interessi passivi pari ad una quota del 50% pagati dai soggetti di cui all'articolo 3 primo comma lettere da a) ad e), limitatamente agli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), ridurre gli importi:

2005 - 500.000;

2006 - 500.000;

2007 - 500.000.

32.0.16

EUFEMI, IERVOLINO

Precluso

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse in deduzione le spese per il personale dipendente limitatamente ai nuovi assunti negli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), ridurre gli importi:

2005 - 500.000;

2006 - 500.000;

2007 - 500.000.

Art. 33.**33.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

33.2

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere quote di uno o più fondi comuni di investimento, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in misura non superiore al 25 per cento del patrimonio del fondo stesso. I

fondi verranno individuati con procedure ad evidenza pubblica, per assicurare che la gestione dei fondi stessi sia coerente con le finalità pubbliche».

33.3

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «localizzate nelle aree sottoutilizzate» con le seguenti: «operanti nei settori delle biotecnologie, neuroscienze, postgenomica, nanotecnologie, robotica e areospaziale».

33.4

D'AMICO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più fondi comuni» aggiungere le seguenti: «mobiliari chiusi».

33.5

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fondi comuni di investimento» aggiungere le seguenti: «prevalentemente destinati all'investimento in tali settori».

33.6

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fondi comuni di investimento» aggiungere le seguenti: «prevalentemente destinati all'investimento in tali aree».

33.7

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato».

33.8

D'AMICO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed eventualmente prevedendo» fino alla fine del comma.

33.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica

sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

33.10

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse di un apposito Fondo per la promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. A decorrere dall'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

33.0.1

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta spettanti in base all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al 18 novembre 2002».

33.0.2

BONGIORNO, LAURO, IZZO

Accantonato

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno della competitività delle imprese nelle aree sottoutilizzate)

1. Nelle aree sottoutilizzate tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nullaosta, permesso e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l'esercizio di attività economiche sono sostituiti da una denuncia di inizio di attività da presentare all'amministrazione competente assieme alle dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La pubblica amministrazione competente verifica entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di inizio di attività la veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione prodotte e adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti».

33.0.4

GARRAFFA, CADDEO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

"121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

33.0.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel pe-

riodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed ai datori di lavoro che trasformano i contratti dei lavoratori interinali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dei collaboratori a progetto ed alle altre figure lavorative disciplinate dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e di ogni altra figura di lavoratore parasubordinato disciplinata dalle leggi vigenti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 ed è estesa alle spese per la realizzazione di cataloghi e altri strumenti per la promozione e la commercializzazione dell'offerta Italia.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f*) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

"120-*bis*. Case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

120-*ter*. Prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

120-*quater*. Prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;"

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.6

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, BASTIANONI, COVIELLO, DETTORI, VERALDI, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzioni IVA per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni

di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- i) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.7

GARRAFFA, CADDEO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120), sono inseriti i seguenti:

«120-bis. Case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135».

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal

vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

33.0.8

CHIRILLI, COSTA, NESSA, MELELEO, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ai fini della determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA e del Fondo perequativo nazionale, al decreto legislativo n. 56 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

«all'articolo 7, comma 1, parte I, punto 2, le lettere *c*) e *d*), sono soppresse».

Conseguentemente, fino alla istituzione ed alla disciplina del fondo perequativo previsto dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione, sono sospesi gli effetti positivi e negativi derivanti, alle quote di ciascuna Regione, dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, rispetto alle quote che si sarebbero determinate con l'applicazione del criterio della spesa storica.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle quote attribuite alle Regioni per l'anno 2002. Eventuali somme già corrisposte saranno oggetto di conguaglio con le quote da attribuire per gli anni 2003 e 2004».

33.0.9

NOCCO, GENTILE, PONZO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il comma 9 e il comma 12 dell'articolo 41 della legge n. 289 del 2003, sono così modificati:

«9. Fino al 31 dicembre 2006, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e del mobile imbottito rientranti nell'obiettivo 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003, 106,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 si provvede a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

33.0.10

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. A decorrere dall'esercizio 2005, alle imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2, è riconosciuta l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, e comunicati a consuntivo all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'agevolazione di cui al comma 1, si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, BASTIANONI, COVIELLO, DETTORI, VERALDI, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Esenzione dall'Irap per l'assunzione di ricercatori nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:

«4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nelle aree obiettivo 1 e 2, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.12

MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese)

1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è definita un'iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell'innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.

2. Il programma di innovazione – condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità – è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.

3. Le risorse necessarie al finanziamento del programma di cui al comma 2 sono ottenute attraverso la contrazione di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.

4. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.

5. Per il finanziamento del programma di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, BASTIANONI, COVIELLO, DETTORI, VERALDI, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziare risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.14

GARRAFFA, CADDEO, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate)

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

33.0.15

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credito d'imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la crescita delle imprese del Mezzogiorno, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate, a decorrere dall'anno 2005, all'incremento dell'occupazione nelle aree obiettivo 1 e 2. A tal fine si applicano, in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore nuovo assunto e per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

3. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 10, articolo 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.16

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credito d'imposta per nuove assunzioni)

1. Al fine di favorire la crescita dell'occupazione, il credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore nuovo assunto e per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse aggiuntive destinate all'attuazione del comma 2, articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.17

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole "è fissato in lire 1 miliardo", sono sostituite con le seguenti: "è fissato in euro 1 milione"».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro»;
b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

33.0.18

CHIUSOLI, CADDEO, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in tecnologie anti-contraffazione)

1. Alle imprese, ai consorzi d'impresе, agli enti controllanti di gruppi di imprese e alle società di servizi appositamente costituite da imprese, che effettuano investimenti per la prevenzione dei fenomeni di contraffazione ed in tecnologie per l'identificazione dei prodotti, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese sostenute a tal fine. Per definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.19

TAROLLI, CICCANTI, RONCONI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione alla vendita collettiva per conto dei produttori soci";

il comma 3 è abrogato;

al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 è abrogato;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano salvo quella di cui al comma 7 ultimo periodo ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1.59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56.15 per ettolitro,» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;

le parole: «Alcole etilico: euro 730.87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

33.0.20

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci".

il comma 3 è abrogato;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 è abrogato;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".

Conseguentemente, all'articolo 36 dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56.15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;

le parole: «Alcole etilico: euro 730.87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

33.0.21

SALERNO, EUFEMI, TAROLLI

Accantonato

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione,

nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci;

il comma 3 è abrogato;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 è abrogato;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;

le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

33.0.22

FILIPPELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo I dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, e costituito presso il Ministero dell'economia e

delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2005.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

Consequentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 150.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

33.0.23

SALERNO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni di euro per il 2005, di 30 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n 289, come rifinanziato dalla presente legge.

33.0.24

VERALDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia Tauro.

2. Alla delimitazione del punto franco di cui al comma 1 si provvede, d'intesa con la regione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le politiche agricole.

3. L'area di cui al comma è considerata punto franco per quanto concerne:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

4. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Calabria.

5. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell'area di cui al comma 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

6. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati.

7. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 5 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè destinati all'attività produttiva.

8. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

9. Nel punto franco di cui al comma 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

10. Il Governo, d'intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 8.

11. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punto franco.

12. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia Tauro:

- a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;
- b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;
- c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;
- d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;
- e) definisce condizioni agevolative per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;
- f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;
- g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.

13. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.

14. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

33.0.25

DATO, GIARETTA, MAGISTRELLI, SOLIANI, BAIO DOSSI, TREU, MORANDO

Respinto*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)*

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001. esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
- b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
- c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
- d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.26

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
- b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
- c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.27

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DATO, TREU, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta r per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo de lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni

di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
- b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
- c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
- d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente,

ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.28

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO,
MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Rifinanziamento delle misure a sostegno dell'imprenditoria
e dell'autoimprenditorialità femminile)*

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo, donna nel lavoro, l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale)*. - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non inferiore al 25 per cento, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le pari opportunità.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il "Comitato per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni con il seguente criterio: per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente".

2. A decorrere dall'anno 2004, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è finanziato nella misura di 30 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

33.0.29

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove norme in materia di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2";

b) al comma 8, le parole: "fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: «di almeno dieci giorni lavorativi»;

c) al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione e della possibilità di denuncia del patto ai sensi del comma 10-bis";

d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore può denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

1) esigenze di carattere familiare connesse alla cura di figli minori di anni 12, anche adottivi o i affidamento;

2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;

3) esigenze di assistenza a familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ovvero di familiari non autosufficienti;

4) per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

10-ter. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10-bis non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

10-quater. A seguito della denuncia di cui al comma 10-bis viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo».

33.0.30

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2005, in lire 5 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.31

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.32

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi al credito cooperativo)

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni costituite fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in particolare la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.33

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64)

1. All'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) ammodernare, qualificare ed ampliare l'apparato tecnologico, scientifico-professionale e produttivo delle imprese al fine di accrescerne la competitività sul mercato nazionale ed internazionale";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) a fissare i criteri, le modalità e le quote di finanziamento in conto capitale, agevolato e tramite credito bancario, delle iniziative e dei progetti. A tal fine, il finanziamento in conto capitale deve essere pari ad almeno il 20 per cento dell'investimento programmato, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dello stesso. Alle restanti risorse per la realizzazione delle iniziative e dei progetti si provvede mediante finanziamento agevolato erogato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e mediante credito erogato dagli istituti bancari";

c) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono ricomprese anche quelle relative alle commesse alle Università e ai Centri di ricerca, finalizzate allo sviluppo di prodotti e processi produttivi altamente innovativi, all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie, nonché le spese per la promozione commerciale dei prodotti su scala internazionale"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.34

CHIUSOLI, CADDEO, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Certezza dei tempi nei rapporti
tra pubblica amministrazione e sistema delle imprese)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli Uffici per le relazioni al pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, stabilito dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito, è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza

che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento. Nel caso in cui l'Amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante per il completamento dell'istruttoria ai fini della tutela di interessi costituzionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personalmente per la mancata adozione del provvedimento favorevole».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

33.0.35

TESSITORE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TOGNI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili)

1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti

gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili».

33.0.36

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni -fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previa

modiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva - sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziale e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrative garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e delle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

33.0.37

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Programma tetti fotovoltaici 2005)

1. Al fine di favorire l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia,

con particolare riferimento al settore fotovoltaico, Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e autorizzato ad avviare il programma "Tetti fotovoltaici 2005" con le stesse caratteristiche e modalità del precedente programma.

2. Le risorse destinate al finanziamento del programma "Tetti fotovoltaici 2005" sono quantificate in 45 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è tenuto a impegnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito al nuovo programma, le risorse di cui al comma 2, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2005».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,6 per cento».

33.0.38

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione della Commissione per l'avvio di un Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di valutare gli effetti e i benefici derivanti dall'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico ed eolico il Governo è autorizzato ad istituire una apposita Commissione.

2. La Commissione composta da membri scelti fra esperti e docenti universitari nei campi delle fonti rinnovabili di energia, della fisica, dell'economia e dell'imprenditoria ha il compito di elaborare studi, progetti e valutazioni circa l'effettiva economicità e convenienza dell'avvio di un "Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili" da installare lungo le reti nazionali delle autostrade e delle ferrovie, e relative pertinenze e strutture, quali stazioni ferroviarie, caselli autostradali, aree di servizio.

3. La commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla sua effettiva costituzione e presenta una relazione finale trasmessa anche al Parlamento.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Aumento tassa superalcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento».

33.0.39

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Agevolazioni per i consumi ecosostenibili).

1. Per l'anno 2005, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, al fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al il 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche e altri intermediari finanziari per finanziamenti di credito al consumo destinati all'acquisto di autoveicoli, motocicli ed elettrodomestici conformi ai più avanzati standard comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l'erogazione del finanziamento.

3. I criteri, le modalità di applicazione dell'agevolazione, compresa l'elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.40

BRUNALE, GIOVANELLI, CHIUSOLI, MODICA, CADDEO, MORANDO, FRANCO
Vittoria

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e sviluppo dell'uso dell'idrogeno, anche prodotto da fonti rinnovabili quali l'energia solare, l'eolica, l'idraulica e la geotermica, quale vettore energetico non inquinante, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1, nell'ambito del "Piano nazionale della ricerca"».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

33.0.41

PAGANO, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuove centrali superiori a 300 Mw che non avviano i lavori di realizzazione dei progetti approvati dalle autorità competenti entro un anno dalla autorizzazione e comunque entro il 2005 per quelli già autorizzati. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici o amministrativi che impediscano l'avvio dei lavori.

2. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri attuativi e il tasso di interesse legale per ciascuna annualità.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione».

33.0.42

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l'avvio dei lavori.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione».

33.0.43

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA.

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili)

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il Sostegno della Ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applica-

zione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, d seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'Enea e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.44

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, prima della lettera *a*), è inserita la seguente:

"Oa) Le agevolazioni sono concesse, in via prioritaria e in misura non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili, per progetti relativi all'ampliamento di attività e produzioni tecnologicamente avanzate e per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica"».

33.0.45

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Enav e Asi).

1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio

2005 per progetti presentati e non finanziati in precedenza pur se considerati idonei, con priorità a progetti internazionali di ricerca fondamentale, e per l'altra metà al Ministero delle attività produttive presso il Fondo di incentivazione industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

- a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'Esa;
- b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;
- c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;
- d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;
- e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;
- f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;
- g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati».

33.0.46

GUERZONI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA.

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Valutazione delle rimanenze nei settori
tessile, abbigliamento e calzaturiero)*

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o su-

scettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti::

- a) 1° anno: 100 per cento del costo;
- b) 2° anno: 70 per cento del costo;
- c) 3° anno: 50 per cento del costo;
- d) 4° anno: 30 per cento del costo;
- e) 5° anno e succ. 10 per cento del costo;

f) al termine del 5° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari 700 milioni di euro».

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1.. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine d assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

33.0.47

GARRAFFA, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma quarto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

- a) 1 anno: 100 per cento del costo;
- b) 2 anno: 60 per cento del costo;
- c) 3 anno: 30 per cento del costo;
- d) 4 anno e successivi: 5 per cento del costo;
- f) al termine del 4 anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce «stracci».

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.48

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Respinto*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure di sostegno per lo sviluppo delle affiliazioni commerciali-franchising).*

1. Al fine di promuovere azioni di sostegno allo sviluppo commerciale e all'innovazione delle affiliazioni commerciali-franchising in Italia nell'ambito delle iniziative avviate da Sviluppo Italia Spa, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un apposito fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Ai fini del comma 1, le imprese operanti nelle affiliazioni commerciali ai sensi della legge 6 maggio 2004, n. 129, ed in particolare gli affilianti con una rete attiva da almeno tre anni, potranno beneficiare di un finanziamento, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 disciplinato secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministero delle attività produttive da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

33.0.49

GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che risultino vittime di estorsioni e danneggiamenti ad attività produttive, locali, magazzini ed esercizi commerciali di proprietà, che denunciano alle autorità di polizia e alla magistratura i propri vessatori, è concessa una riduzione dell'aliquota d'imposta sui redditi, nella misura massima del 40 per cento rispetto a quelle vi-

genti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole. «per l'anno 2005», con seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.50

GARRAFFA, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'articolo 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1».

33.0.51

COMPAGNA, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "forfe-tizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizza-zione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'e-conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.000;
2006: - 6.000;
2007: - 6.000.

33.0.52

VALDITARA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "forfe-tizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizza-zione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'e-conomia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.000;
2006: - 6.000;
2007: - 6.000.

33.0.53

MONTAGNINO, LAURIA, COVIELLO, BASTIANONI, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. I termini di scadenza per l'attuazione dei Patti territoriali e per il completamento dei relativi progetti imprenditoriali e delle opere infrastrutturali sono prorogati di 12 mesi».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

33.0.54

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le Regioni hanno facoltà di prorogare i termini previsti dalla normativa per il completamento dei programmi di investimento agevolati nell'ambito dei Patti territoriali per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

33.0.55

MONTAGNINO, LAURIA, COVIELLO, BASTIANONI, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. I termini di scadenza per l'attuazione dei progetti imprenditoriali e la realizzazione delle open infrastrutturali dei Patti Territoriali decorrono dalla data di emissione dei decreti di finanziamento».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

33.0.56

BETTAMIO, FERRARA, CADDEO, RIPAMONTI, GIARETTA, LAURO, MICHELINI, MARINI, IZZO

Accantonato

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Compensazione del datore di lavoro in dipendenza del conferimento del TFR ai fondi pensione da parte del lavoratore).

1. Per le necessarie compensazioni, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 9), della legge 23 agosto 2004, n. 243, degli oneri che derivano alle imprese per effetto del conferimento al trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche collettive individuali, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo col, dotazione pari a 52 milioni di euro per l'anno 2005, 109 milioni di euro per l'anno 2006 e 172 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 52.000;
2006: - 109.000;
2007: - 172.000.

33.0.57

FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area stipulati nella regione Calabria)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di programmazione negoziata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, i contratti d'area e i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 17 per cento».

33.0.58

STIFFONI, VANZO, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa)

1. Al fine di incentivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale e di filiera, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati, con proprio decreto provvede all'istituzione sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzare le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione del bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)

(6.1.2.8 - Agenzia delle entrate cap 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

33.0.59

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi in materia di sicurezza stradale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, modificato dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".

2. Il Ministro dell'interno individua, con propri decreti, le modalità per l'assunzione di 12.000 unità da adibire alla Polizia Stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza l'utilizzo di parte delle maggiori entrate previste dal comma 1, per i fini previsti dal comma 2.

4. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «90 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

33.0.60

FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento».

33.0.61

FERRARA, LAURO, IZZO

Accantonato

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-*quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.

4-*ter*. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater* nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-*quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-*septies*. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell'entrata in vigore della presente norma, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

4-*octies*. I commi da 4-*bis* a 4-*septies* si applicano nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*sexies* nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente alla tabella A, variare gli importi come segue:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

33.0.62

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata "Agenzia", con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di euro, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m*).

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realiz-

zazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e*), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *c*) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c*) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera *d*) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a*);

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di

detto Fondo sono finalizzate al finanziamento dei piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera *m)* confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera *c)*;

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, l'Agenzia e le società di cui alla lettera *d)* provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

33.0.63

GRILLO, FERRARA, GIRFATTI, LAURO

Rit. e trasformato in ordine del giorno

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Misure per incentivare l'acquisto
e l'utilizzazione di beni strumentali a lungo ammortamento)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano in relazione a beni mobili registrati il cui costo sia ordinariamente ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni e la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora:

a) detti beni siano concessi in locazione finanziaria da un Gruppo Europeo di interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per la quale sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esercizio della locazione finanziaria, ad un'impresa utilizzatrice la quale li destini all'esercizio della propria abituale attività;

b) l'impresa utilizzatrice sia obbligata ad acquisirne la proprietà allo scadere del periodo di utilizzazione contrattualmente previsto;

c) l'acquisto da parte dei soggetti concedenti di cui alla precedente lettera *a)* sia stato preventivamente autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Agli effetti della concessione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato a valutare la ricorrenza dei seguenti presupposti:

a) che il prezzo di acquisto corrisposto dal soggetto concedente di cui al comma 1, lettera *a)*, sia in linea con quelli ordinariamente praticati per beni aventi analoghe caratteristiche;

b) che l'investimento presenti un interesse economico e sociale significativo, in particolare sotto il profilo occupazionale;

c) che l'impresa utilizzatrice di cui al comma 1, lettera *b)*, dimostri che il bene è strumentale all'esercizio della sua abituale attività;

d) che il risultato utile derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei successivi commi 3 e 4 sia trasferito dal soggetto concedente di cui comma 1, lettera *a)*, all'impresa utilizzatrice per almeno due terzi sotto forma di minori canoni di locazione o di un minor prezzo di acquisto dovuto da quest'ultima ai termine del contratto di locazione.

Per risultato utile di cui alla precedente lettera *d)* si intende l'importo della minore imposta assoluta dal concedente per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

L'importo minimo del vantaggio da trasferire ai sensi di quanto indicato alla precedente lettera *d)*, è determinato dal Ministro delle Economia e delle Finanze nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di assegnazione dei provvedimenti di autorizzazione.

3. Le quote di ammortamento del costo dei beni indicati nel precedente comma 1 sono deducibili, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai redditi del soggetto concedente di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, a partire dall'esercizio di entrata in funzione degli stessi.

La deduzione è ammessa in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, al 35 per cento del costo del bene.

È inoltre consentita, nel rispetto della misura massima indicata nel periodo precedente, la deducibilità di quote di ammortamento anteriormente all'esercizio di entrata in funzione del bene fino a concorrenza dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio.

L'importo delle quote eventualmente dedotte ai sensi del periodo precedente si considera sopravvenienza attiva in conformità all'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti del soggetto concedente di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, nel periodo di imposta nel quale venga accertata l'impossibilità di consegna del bene allo stesso concedente.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione all'impresa utilizzatrice dei beni di cui al precedente comma 1 al termine del periodo previsto nel contratto di locazione finanziaria.

Le plusvalenze indicate nel precedente periodo non rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di esclusione o limitazione della deducibilità contenute nell'articolo 109, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La misura massima indicata nell'articolo 102, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuita del trenta per cento per quanto concerne le quote di ammortamento deducibili dall'impresa utilizzatrice di cui al comma 1, lettera *b)*, in rela-

zione ai beni acquisiti per effetto della cessione di cui al primo periodo del presente comma.

5. Qualora i beni di cui al comma 1 vengano ceduti a soggetti diversi da quelli identificati nello stesso comma entro tre anni dalla loro consegna, l'impresa utilizzatrice decade dal beneficio di cui al comma 2, lettera *d*), con l'obbligo di versare allo Stato una somma corrispondente, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della cessione, maggiorato di due punti.

Le disposizioni di cui all'articolo 160, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non trovano applicazione con riguardo ai minori canoni di locazione o prezzo di acquisto derivanti dal trasferimento del risultato utile di cui al comma 2, lettera *d*).

6. A partire dall'anno finanziario 2008 le autorizzazioni di cui al comma 2 sono concesse facendo sì che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria.

Per gli anni 2005-2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di euro 5 milioni.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea».

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 43, alla voce Ministero degli affari esteri per gli anni 2005-2007 ridurre gli importi di euro 5 milioni ciascuno.

33.0.64

IZZO, GENTILE, GIULIANO, NOCCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo rotativo nazionale
per gli interventi nel capitale di rischio)*

1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 80 milioni di euro per il 2006.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per il 2005, mediante il definanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 102, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per una somma pari a 10 milioni di euro, nonché, per i restanti 10 milioni di

euro, mediante l'utilizzo delle risorse trasferite a Sviluppo Italia SpA nell'anno 2003 ai sensi dell'articolo 83 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per il 2006, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle revocche dei crediti di imposta di cui agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni».

33.0.65

IZZO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contratto di localizzazione)

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell'attrazione degli investimenti esteri nonché di favorire il rientro delle imprese italiane che hanno realizzato all'estero proprie strutture produttive, Sviluppo Italia SpA, quale Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti, promuove, stipula, approva e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati "Contratti di localizzazione", nei quali sono inseriti.

2. Il Contratto di localizzazione finanzia anche la realizzazione di centri di ricerca.

3. I Contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, di programmi di ricerca, di trasferimento tecnologico e di formazione, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. La gestione dei contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione viene svolta da Sviluppo Italia alla quale vengono trasferite le relative risorse.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. I Contratti di localizzazione possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 3, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.

6. Il Cipe delibera la disciplina di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di partecipazione di Sviluppo Italia al capitale dell'impresa beneficiaria».

33.0.66

MONTINO, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396 è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1 della Legge 1° agosto 2002, n. 166 che risultino disponibili al 1° gennaio 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

33.0.67

BONGIORNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Misure per la facilitazione della panificazione
e della commercializzazione del pane)*

È consentita la vendita di pane fuori dalla provincia di produzione in deroga all'articolo 2 della legge n.1002 del 31 luglio 1956 senza l'autorizzazione della Camera di Commercio della provincia in cui la vendita viene effettuata. A quest'ultima l'attività di commercializzazione deve comunque essere preventivamente comunicata 60 giorni prima dell'inizio dell'attività con indicazione dei comuni e degli esercizi commerciali in cui la vendita si svolgerà».

33.0.68

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

33.0.69

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

33.0.70

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2 comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

33.0.71

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

33.0.72

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

33.0.73

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - cap. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.

33.0.74

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

33.0.75

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

33.0.76

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

33.0.77

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

33.0.78

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti per il risanamento e lo sviluppo del settore del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di pregialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

33.0.79

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell'innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa annua di 650 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo pari a 430 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 Marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

47-bis. L'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sulle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentata del 3 per cento.

47-ter. All'allegato I°, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

47-*quater*. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

33.0.80

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

33.0.81

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

33.0.82

PASQUINI, CADDEO, BRUTTI Paolo, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, MONTINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi straordinari per lo sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di promuovere gli interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzata, dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ulteriore spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il finanziamento di investimenti finalizzati a:

a) trasformare gli interporti esistenti in nodi di una rete integrata, funzionale allo sviluppo dei distretti industriali e all'effettivo utilizzo delle diverse modalità di trasporto combinato da parte delle imprese;

b) adeguare le infrastrutture della rete degli interporti esistenti e completare la rete degli interporti nel Mezzogiorno;

c) supportare lo sviluppo di compagnie miste di trasporto che realizzino collegamenti economici sull'asse Nord-Sud;

d) dotare le strutture esistenti di nuove tecnologie, *hardware* e *software*, dedicate ai servizi di logistica avanzata, ivi compresi quelli necessari alla tracciabilità e alla sicurezza;

e) sostenere le attività di formazione di nuove figure professionali operative negli interporti esistenti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.83

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e dal Centro per gli Studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova, i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo alla concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997 n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

33.0.84

MONTINO, GASBARRI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33.

1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve prov-

vedere quale sede della capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

33.0.84a

MONTINO, GASBARRI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma)

1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.500;
2006: - 5.500;
2007: - 10.500.

33.0.85

MONTINO, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l'ammodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stell, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, fina-

lizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana", di seguito denominato «progetto». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 102.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

33.0.86

CICOLANI, BARELLI

Rit. e trasformato in o.d.g.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

Completamento progetti definitivi trasversale nord Orte-Civitavecchia (tratto Viterbo-Civitavecchia):

2005: + 5 milioni di euro;

2006: - ;

2007: - .

Completamento dell'adeguamento della Cassia fino a Viterbo:

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 30 » .

Adeguamento della Statale Salaria - Completamento trasversale Sud-Lazio (Sora-Frosinone):

2005: + 30 milioni di euro;
 2006: + 30 » ;
 2007: + 40 » .

Passo Corese-Rieti (opera ferroviaria):

2005: + 10 milioni di euro;
 2006: + 30 » ;
 2007: + 30 » .

Progetto preliminare e studio di impatto ambientale raddoppio per raccordo anulare:

2005: + 5 milioni di euro;
 2006: + 5 » ;
 2007: - ».

33.0.87

ZORZOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

<i>Limiti d'impegno</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Anno Terminale</i>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo

4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap.

7420)

-	-	50.000	2021
---	---	--------	------

Art. 34.**34.1**

FORCIERI

Respinto

All'articolo 34 apportare le seguenti modifiche:

«a) sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera a) del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003 - possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato";

b) *Sopprimere i commi 2 e 3;*

c) *Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

"4. L'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979 è soppresso. Le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni interessate.

4-*bis*. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112."».

34.2

COLLINO

Respinto

All'articolo 34 apportare le seguenti modifiche:

«Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli immobili di cui all'articolo 9 comma 1-*bis*, lettera a) del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003 - possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato".

Sopprimere i commi 2 e 3;

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"2. L'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del decreto del Presidente del Consiglio 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni interessate".

Dopo il comma 4 sostituito, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112"».

34.3

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli immobili di cui all'articolo 9 comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2003 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003 - possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato».

34.4

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli immobili di cui all'articolo 9 comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 giugno 2002, n. 112 ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150

del °1 luglio 2003 – possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato».

34.5

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

34.6

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

34.7

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

34.8

PONTONE

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «può procedere» è inserita la parola: «motivandola.».

34.9

SALERNO

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «può procedere» sono inserite le seguenti: «per giusta causa.».

34.10 (v. testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo "della presente legge" sono soppresse. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il terzo periodo è soppresso"».

34.10 (testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Accolto*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "e per una durata massima di dodici mesi" sono soppresse».

34.11 (v. testo 2)

FERRARA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli

organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui al articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo "della presente legge" sono soppresse. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il terzo periodo è soppresso».

34.11 (testo 2)

FERRARA, LAURO

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole "e per una durata massima di dodici mesi" sono soppresse».

34.12

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 del D.P.C M 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni interessate».

34.13

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto*Aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. L'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c, del comma 1 bis dell'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

34.14

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

34.15

PEDRIZZI, PACE, BONATESTA, BUCCIERO, TOFANI

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della Gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto 1 di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla Regione Lazio l'importo complessivo di euro 265 milioni, suddiviso in quote paritarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la cui destinazione esclusiva è il saldo dei disavanzi che residuano dopo le assegnazioni finanziarie attribuite finora alla Regione Lazio.

5-ter. La Regione Lazio, in accordo con la Gestione liquidatoria, provvederà anche mediante accordi con le Organizzazioni imprenditoriali rappresentative delle imprese fornitrici interessate e con gli altri creditori, a definire un piano pluriennale per rimborsare integralmente tutti i soggetti il cui credito è stato accertato dalla Gestione liquidatoria. Nei predetti accordi sarà previsto che, a fronte del pagamento integrale del credito in conto capitale, nelle forme e nei tempi previsti dall'accordo, i creditori rinuncino mediante accordo transattivo ad ogni altra pretesa ivi compresa la richiesta degli interessi».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi di tutte le rubriche al netto delle regolazioni debitorie.

134.16

BUCCIERO

Respinto

All'articolo 34 aggiungere, in fine, i seguenti:

«6. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della Gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto 1 di Roma, pari ad euro 265.002.000, lo Stato provvede ad attribuire ai creditori rimasti insoddisfatti un credito di imposta da suddividere in somme uguali per il triennio 2005 - 2007, al fine esclusivo di provvedere al saldo di un ulteriore 51 per cento dell'importo dei crediti residui in favore dei soggetti creditori che, mediante accordo transattivo con la gestione liquidatoria, abbiano rinunciato ad ogni ulteriore pretesa.

7. Al fine della transazione di cui al precedente comma il termine di cui all'articolo 90 bis comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, così come richiamato dall'articolo 2, comma 6, secondo capoverso del D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, convertito nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, per l'accettazione della proposta della gestione liquidatoria è prorogato per tutti i creditori, anche se scaduto o diversamente consumato, fino a giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 88.334;

2006: - 88.334;

2007: - 88.334.

34.17

SALERNO

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

34.0.1

LIGUORI

Respinto

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Completamento del programma generale di metanizzazione del mezzogiorno)

1. Per il completamento del programma di metanizzazione del mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 40.000.000 per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.

34.0.2

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.***(Incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno)*

1. Alle imprese ed agli enti pubblici economici, che effettuano nuovi investimenti nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è riconosciuto un contributo per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2005 con un incremento del numero di lavoratori rispetto al 31 dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 31 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002. Tale contributo è equivalente all'ammontare dei contributi a carico delle imprese e degli enti dovuti, per cinque anni dalla data di assunzione, all'INPS ed all'ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e di 250 milioni di euro per l'anno 2010. 3. Se il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni subisce riduzioni nel corso del periodo agevolato il datore di lavoro decade dal contributo di cui al comma 1 per un numero corrispondente di lavoratori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

all'articolo 41, comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: «programmi di dismissione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «programmi annuali di dismissione immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Dai predetti programmi devono derivare maggiori entrate a favore del bilancio dello Stato in misura non inferiore a 4.250 milioni di euro per l'anno 2005, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e 250 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino ad un importo complessivo di 500 milioni di euro annui.

34.0.3

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente.:

«Art. 34-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituiti fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito competente entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale. 2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.

34.0.4

SCARABOSIO

Respinto

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di trasmissione telematica di atti)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai Comuni".

2. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:

"1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti o fattispecie, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le

dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è attiva la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l'esecuzione delle relative formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei Registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

- a) la richiesta di registrazione;
- b) la domanda di annotazione;
- c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi addebiti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dalla presente legge"».

